

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

Rev. Marzo 2014

*Approvato con atto consiliare n. 107 del 22.12.1998
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.12.1998 n. 8832/98*

*Modificato con atto consiliare n. 47 del 21.05.2001
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 31.05.2001 n. 1602/2001*

*Modificato con atto consiliare n. 80 del 30.09.2002
Esecutivo il 18 ottobre 2002*

*Modificato con atto consiliare n. 31 del 21.04.2008
Immediatamente esecutivo*

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative, rivolto ai bambini fino a 3 anni di età ed alle loro famiglie. Nella sua autonomia istituzionale, si configura come strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi ed istituzioni tradizionalmente interessati all'infanzia operanti sul territorio e con i servizi integrativi di nuova tipologia che, nel tempo, si vengano creando.

ART. 2 CAPIENZA DEGLI ASILI NIDO

1. La capienza degli Asili Nido comunali è determinata in base alle indicazioni di cui alla Legge Regionale n. 9 del 13/5/2003 ed al relativo Regolamento Regionale n. 13 del 22/12/2004. *

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 3 UTENZA DEL SERVIZIO

1. Hanno titolo all'ammissione agli Asili Nido comunali, nei limiti consentiti dalla capienza degli stessi, i bambini residenti di età compresa tra tre mesi e tre anni. I bambini di età inferiore a tre mesi possono essere ammessi solo per gravi necessità familiari. *

2. I requisiti richiesti per la presentazione della domanda di ammissione al nido debbono permanere, a pena di decadenza, anche al momento di effettivo ingresso del bambino nel nido. *

3. Ogni asilo si articola in 3 gruppi di bambini o sezioni aperte costituite in base all'età, al grado di sviluppo, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 21.05.2001*

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE *

1. L'ammissione dei bambini al nido avviene sulla base di apposita graduatoria. Detta graduatoria viene formata con cadenza annuale sulla base delle domande presentate nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno di ogni anno (o, se festivo, al primo giorno feriale successivo). In sede di prima applicazione della presente norma, la data di scadenza della presentazione delle domande è fissata al 21/7/2008.

2. La suddetta graduatoria è aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio con le domande dei bambini nati nel periodo dal 15 giugno al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I genitori dovranno presentare la documentazione necessaria comprovante l'attività lavorativa svolta.

4. All'atto dell'ammissione dovranno essere presentate la scheda sanitaria rilasciata dall'A.S.U.R., e la tessera delle vaccinazioni effettuate dal bambino. Su richiesta del personale educativo potrà essere effettuata visita medica dal pediatra del servizio.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 5 AMMISSIONE ALL'ASILO

1. I bambini possono essere ammessi in qualsiasi periodo dell'anno e comunque non oltre il 15 giugno. **

2. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l'asilo nido fino al compimento del terzo anno di età. Nel caso che il bambino frequentante il nido, al compimento del terzo anno di età non possa essere iscritto alla scuola materna statale, il bambino può rimanere fino alla fine dell'anno scolastico.

3. Le ammissioni agli asili nido sono calibrate tenendo conto del fatto che ciascun nido si articola in tre sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle fasce di età dei lattanti (fino a 12 mesi) dei semi divezzi (da 13 a 24 mesi) dei divezzi (da 24 a 36 mesi), e che il numero dei lattanti non può essere superiore ad un terzo della capienza del nido. In ogni caso le ammissioni dovranno prioritariamente tendere al completamento della sezione dei "lattanti". *

** comma aggiunto con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 21.05.2001*

*** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE *

1. Le graduatorie per l'ammissione all'asilo nido sono ordinate, in senso crescente, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare cui appartiene il bambino, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi utile.

2. La graduatoria per l'ammissione è formata utilizzando i sottoindicati criteri:

a) In presenza di un ISEE superiore a € 30.000,00 vengono attribuiti punti zero.

b) In presenza di un ISEE sotto i € 30.000,00 vengono attribuiti 1,5 punti per ogni € 500,00 sotto la soglia dei trentamila.

c) In presenza di entrambi i genitori lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, vengono attribuiti punti 30. Tale condizione deve essere presente all'atto della data di scadenza di presentazione della domanda oppure all'atto della eventuale ammissione del bambino.

d) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lett. c, il nucleo familiare monogenitoriale è equiparato al nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori.

e) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lett. c, il genitore di età inferiore ai ventotto anni, regolarmente iscritto all'università, è equiparato al genitore lavoratore. Tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione.

f) A parità di punteggio è preferito il nucleo familiare con l'ISEE meno elevato. **

3. Sono immediatamente ammessi all'asilo, alla prima occasione utile, in deroga alle precedenti disposizioni, i bambini per i quali ricorrano una delle seguenti condizioni:

a) bambini disabili. Vengono inseriti immediatamente rispettando i rapporti numerici stabiliti per legge. In tal caso l'Amministrazione, qualora ne ricorra la necessità, garantisce al bambino l'assistenza di personale specializzato H.

b) bambini che vivono in condizioni ambientali-sociali compromettenti la loro integrità psico-fisica ed il loro sviluppo, ed inoltre bambini cui non possa essere garantita, di fatto, l'assistenza in famiglia anche per una comprovata indigenza del nucleo familiare. L'accertamento di tale requisito è demandato al Servizio Sociale del Comune.

c) bambini orfani, oppure riconosciuti da un solo genitore qualora si accerti che quest'ultimo risulti di fatto non convivente con altre persone, siano esse parenti od estranei.

d) bambini con genitore disabile, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

e) altro familiare convivente disabile, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. **

4. Il mancato ingresso del bambino nel nido alla data prefissata per l'ammissione comporterà la rinuncia ad usufruire del servizio.

5. Per particolari necessità i genitori possono richiedere, per una sola volta, il differimento dell'ammissione del bambino in posizione utile in graduatoria a data successiva, da concordarsi con il Servizio Scuola.

6. Il Servizio Scuola, prima di procedere all'ammissione, verifica la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda, disponendo secondo legge, nel caso in cui le dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda di ammissione risultino non veritiere.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 30.09.2002*

*** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ASILO NIDO

1. All'atto dell'ammissione il bambino viene assegnato all'asilo nido comunale che presenta disponibilità. La mobilità dei bambini da un asilo all'altro è consentita solo per necessità di carattere eccezionale, debitamente documentate.

ART. 8 DIMISSIONE *

1. La famiglia del bambino frequentante può, in qualsiasi momento, rinunciare al posto presentando specifica dichiarazione scritta al Servizio Scuola.

2. Si fa luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- a) quando il bambino non abbia frequentato, senza giustificato motivo, l'asilo nido per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni nell'arco di tre mesi.
- b) per inadempienze non giustificate nel versamento del contributo per 2 mensilità consecutive. La somma dovuta sarà recuperata con procedura legale.
- c) per la grave e reiterata inosservanza delle norme che regolano il funzionamento e la organizzazione dei nidi.
- d) nel caso che l'ammissione al nido sia stata conseguita per mezzo di dichiarazioni mendaci (ivi compresa la dichiarazione ISEE) o di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 9 CONTRIBUTI DI FREQUENZA *

1. La fruizione del servizio dell'asilo nido comporta il pagamento da parte degli utenti di un contributo che deve essere versato entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce.
2. La Giunta Comunale, prima dell'inizio dell'anno di attività dell'asilo nido, determina, con decorrenza 1° settembre, il contributo richiesto per la fruizione del servizio.
3. Il contributo di cui al precedente comma sarà ridotto del 20% in caso di secondo figlio frequentante il nido e del 30% nel caso che il bambino sia disabile.
4. Il contributo del mese di ammissione o del mese di dimissione è calcolato in proporzione al periodo di permanenza del bambino nel nido.
5. La sussistenza dei presupposti per richiedere la esenzione totale o parziale dal versamento del contributo è disposta dal Servizio Scuola su accertamento del Servizio Sociale.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

TITOLO SECONDO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

ART. 10 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

1. L'amministrazione e la gestione degli Asili Nido è attuata dal Comune attraverso il Dirigente del Servizio competente ed il personale addetto, coadiuvati da un Comitato di gestione, costituito, per ogni asilo nido, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

ART. 11 COMITATO DI GESTIONE

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 13 e per garantire uniformità di gestione, è istituito un comitato di Gestione così composto:

- due genitori per ogni asilo nido, eletti dalle assemblee separate dei genitori dei bambini frequentanti ciascun nido;
 - i coordinatori dei nidi designati come previsto dall'art. 20;
 - il Dirigente del Servizio competente.
2. I rappresentanti dei genitori vengono eletti ogni due anni.
 3. La prima convocazione è indetta dal Dirigente del Servizio competente.
 4. Nella prima convocazione il Comitato di gestione provvederà ad eleggere, tra i rappresentanti dei genitori che ne fanno parte, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato stesso.
 5. Il Comitato di gestione è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
 6. Nelle deliberazioni del Comitato di Gestione, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
 7. L'incarico di membro del Comitato di Gestione non dà diritto a compensi.
 8. Le funzioni di Segretario saranno esercitate dal Dirigente del Servizio Scuola o suo delegato.

ART. 12 DIMISSIONI O DECADENZA DALL'INCARICO

1. I genitori eletti nel Comitato di Gestione cessano dall'incarico:
 - a) per dimissioni
 - b) per decadenza, quando non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato, o quando cessano di fruire del servizio.
2. In caso di dimissioni o decadenza di un genitore questi verrà automaticamente sostituito con il primo dei non eletti dell'asilo nido da cui proviene il membro che ha dato le dimissioni o che è stato dichiarato decaduto.
3. In caso che non sia possibile provvedere alla sostituzione nella modalità sopra indicata, si procederà alla sostituzione mediante estrazione a sorte tra i genitori dei bambini ammessi all'asilo nido da cui proviene il membro che ha dato le dimissioni o che è stato dichiarato decaduto.
4. In ogni caso, anche in presenza di membri dimissionari o decaduti non sostituiti, il Comitato di Gestione potrà legittimamente riunirsi e deliberare con le maggioranze previste dall'articolo precedente.

ART. 13 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Spettano al Comitato di Gestione i seguenti compiti:
 - a) vigilare sull'andamento generale dell'Asilo nido, collaborare con il personale per gli indirizzi pedagogico-assistenziali e le questioni inerenti l'organizzazione, sia in fase di individuazione che di

realizzazione;

- b) assolvere a tutti gli incarichi che Consiglio Comunale e Giunta intende affidare;
- c) coadiuvare l'Amministrazione per le iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria per la tutela dell'infanzia;
- d) promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i rapporti con le famiglie e le formazioni sociali presenti nel territorio e promuovere inoltre l'informazione e la partecipazione della popolazione su questioni inerenti il servizio dell'Asilo Nido e gli altri servizi per l'infanzia;
- e) fornire dati conoscitivi ed esprimere pareri in merito ai criteri per la determinazione delle rette;
- f) fornire pareri in merito all'orario settimanale di apertura del nido, nonché all'orario di incontro tra genitori e operatori del nido;
- g) esprimere parere in merito ad eventuali reclami, osservazioni, suggerimenti inerenti il funzionamento del nido.

ART. 14 RIUNIONI

1. Il comitato si riunisce di norma almeno 2 volte all'anno e deve essere convocato con almeno 5 giorni di anticipo.
2. Alle riunioni partecipano, a titolo consultivo, il responsabile sanitario ed eventuali invitati che il Comitato di Gestione ritenga utili.
3. Della riunione viene redatto verbale.

ART. 15 RAPPORTI CON I SERVIZI DEL COMUNE

1. Il Comitato di Gestione si avvale della collaborazione degli Uffici e dei Servizi Comunali in generale, per l'espletamento dei propri compiti.

ART. 16 ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'Assemblea è composta dai genitori dei bambini che frequentano gli Asili o da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea dei genitori viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato di Gestione, mediante avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire su richiesta scritta motivata di almeno 1/5 degli aventi diritto.
3. All'assemblea è presente il Sindaco o un suo delegato.

TITOLO TERZO PERSONALE ADDETTO AL NIDO

ART. 17 PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto al nido, nel numero previsto dalla dotazione organica del Comune e comunque rispondente alle disposizioni della Legge Regionale n. 9 del 13/5/2003 e del relativo Regolamento Regionale n. 13 del 22/12/2004, è sottoposto alle normative regolamentari e contrattuali vigenti per i dipendenti del Comune di Macerata. *
2. Tutto il personale addetto al nido deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento.
3. Il personale addetto agli Asili Nido deve rispettare l'impegno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comune e dagli eventuali accordi decentrati.

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 18 GRUPPO DI LAVORO

1. Tutto il personale del nido costituisce un gruppo di lavoro che, in riunioni periodiche, verifica la rispondenza del proprio lavoro ed i ritmi organizzativi del nido alle esigenze di ogni bambino. Il Gruppo elabora e propone al Comitato di Gestione ed all'Assemblea dei genitori: piani di lavoro, metodi e contenuti educativi elaborati insieme all'equipe psicopedagogica e all'università, per assicurare la migliore attuazione delle finalità del nido, impegnandosi a realizzare le decisioni adottate.

ART. 19 COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO

1. Il personale educativo deve assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento delle seguenti esigenze del bambino:
 - a) alimentazione e osservanza della dieta;
 - b) igiene personale;
 - c) vigilanza;
 - d) attività socio-pedagogica e ricreativa;
 - e) regolamentazione e modalità degli inserimenti al nido.
2. Deve altresì svolgere ogni azione che consenta il soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino usando le tecniche della psicopedagogia dell'infanzia, coadiuvato dal personale ausiliario; ha, inoltre, il compito di segnalare al pediatra o all'assistente sanitaria i casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino.
3. Il personale ausiliario (operatori socio-assistenziali) garantisce la pulizia quotidiana dei locali,

degli arredi e delle attrezzature, provvede alle operazioni di cucina e di lavanderia, presta assistenza ai bambini.

ART. 20 IL COORDINATORE

1. Il Dirigente del servizio affida a persona scelta tra il personale educativo dei nidi, l'incarico di coordinatore del nido, designandolo all'inizio di ogni anno di esercizio. *
2. Il coordinatore è responsabile del coordinamento dell'attività dei vari operatori per garantire la funzionalità del servizio e la realizzazione del programma e svolge le seguenti funzioni:
 - a) compila il registro delle presenze dei bambini;
 - b) stabilisce il menù giornaliero secondo le particolari esigenze dei bambini presenti;
 - c) tiene, unitamente all'altro personale addetto, i contatti con le famiglie;
 - d) partecipa quale membro effettivo ai lavori del Comitato;
 - e) convoca il gruppo di lavoro e tiene i contatti, unitamente al resto del personale, con il pediatra e l'equipe psicopedagogica.

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 21 SERVIZIO SANITARIO E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA *

1. La vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza medico-psicopedagogica sono affidate all'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

TITOLO QUARTO FUNZIONAMENTO

ART. 22 PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO *

1. La determinazione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura degli Asili Nido è effettuata dal Dirigente del Servizio competente sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, sentito il Comitato di Gestione.
2. I periodi di chiusura di norma si verificano nei mesi di luglio e agosto, durante il periodo natalizio e pasquale, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi determinati dall'Amministrazione Comunale. E' possibile che i nidi osservino orari differenziati in base alle esigenze dell'utenza.
3. Il Comitato di Gestione, qualora ravvisi validi motivi, sempre tenendo conto delle esigenze dei genitori relative all'orario di lavoro da essi svolto, potrà proporre modifiche agli orari sopra determinati.

4. L'accettazione dei bambini è possibile sino alle ore 9,15. Oltre tale orario l'accettazione non è più consentita.
5. Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la potestà genitoriale o di persone maggiorenni da questi espressamente autorizzate. Qualora si verifichi il mancato ritiro dei bambini da parte dei genitori entro l'orario di chiusura del nido, è lasciata facoltà alle educatrici (salvo le disposizioni impartite in proposito dal Dirigente del Settore competente) di provvedere alla riconsegna dei bambini interessati a mezzo dei Vigili Urbani o del servizio di pronto intervento.
6. La reiterata inosservanza dell'orario di ritiro del bambino può comportare l'applicazione delle misure di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera c). L'applicazione di detta sanzione deve comunque essere preceduta da almeno tre richiami scritti.

** articolo sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 23 ALIMENTAZIONE

1. Le tabelle dietetiche vengono stabilite dal pediatra preposto al servizio o dal competente servizio dell'ASUR. *
2. Si potranno predisporre diete personalizzate solo per particolari condizioni fisiopatologiche del bambino certificate dal medico personale e confermate dal pediatra dell'Asilo Nido.
3. Non è ammessa la somministrazione di farmaci consegnati dai genitori. Essa verrà concessa solo in casi particolari e documentati e comunque dietro autorizzazione del pediatra del nido.
4. Non è consentita la somministrazione di alimenti preparati fuori dal nido.

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

ART. 24 RIAMMISSIONE IN CASO DI MALATTIA

1. Se il bambino è rimasto assente per gg. 3 consecutivi deve presentare, per la riammissione all'Asilo Nido, certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

ART. 25 RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le vigenti normative regionali in materia di nidi d'infanzia, nonché le normative dell'ordinamento degli enti locali, e i Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati di settore. *

** comma sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 21.04.2008*

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI _____	1
ARTI. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO _____	1
ART. 2 - CAPIENZA DEGLI ASILI NIDO _____	1
ART. 3 - UTENZA DEL SERVIZIO _____	1
ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE _____	1
ART. 5 - AMMISSIONE ALL'ASILO _____	2
ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE _____	2
ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELL'ASILO NIDO _____	3
ART. 8 - DIMISSIONE _____	3
ART. 9 - CONTRIBUTI DI FREQUENZA _____	4
TITOLO SECONDO - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI ASILI NIDO _____	4
ART. 10 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE _____	4
ART. 11 - COMITATO DI GESTIONE _____	4
ART. 12 - DIMISSIONI O DECADENZA DALL'INCARICO _____	5
ART. 13 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE _____	5
ART. 14 - RIUNIONI _____	6
ART. 15 - RAPPORTI CON I SERVIZI DEL COMUNE _____	6
ART. 16 -ASSEMBLEA DEI GENITORI _____	6
TITOLO TERZO - PERSONALE ADDETTO AL NIDO _____	7
ART. 17 - PERSONALE ADDETTO _____	7
ART. 18 - GRUPPO DI LAVORO _____	7
ART. 19 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO _____	7
ART. 20 - IL COORDINATORE _____	8
ART. 21 - SERVIZIO SANITARIO E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA _____	8
TITOLO QUARTO - FUNZIONAMENTO _____	8
ART. 22 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO _____	8
ART. 23 - ALIMENTAZIONE _____	9
ART. 24 - RIAMMISSIONE IN CASO DI MALATTIA _____	9
ART. 25 - RINVIO _____	9
SOMMARIO _____	10